

REGOLAMENTO DEL VISITATORE

Quartiere fieristico Fiera di Bergamo

Norme di accesso, permanenza e comportamento per le manifestazioni aperte al pubblico e per le manifestazioni riservate agli operatori professionali, comprese le disposizioni per l'accesso con cani al seguito.

FIERA DI BERGAMO — Via Lunga s.n. — 24125 Bergamo

Titolo I — Disposizioni generali

Art. 1 — Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la permanenza e il comportamento dei visitatori all'interno del quartiere fieristico Fiera di Bergamo, sito in via Lunga s.n., 24125 Bergamo (di seguito "Quartiere"), gestito da Promoberg S.r.l. (di seguito "Ente").
2. Il Quartiere comprende i padiglioni espositivi, la galleria centrale, il centro congressi, le aree esterne espositive e di servizio, i parcheggi, i percorsi di accesso e ogni altro spazio delimitato dalla recinzione perimetrale.
3. Il Regolamento si applica a tutte le manifestazioni, sia aperte al pubblico generico sia riservate agli operatori professionali, e a ogni altro evento ospitato nel Quartiere, sia esso organizzato direttamente dall'Ente sia da organizzatori terzi.
4. Gli organizzatori possono adottare, per la singola manifestazione, disposizioni aggiuntive o più restrittive, rese note sul sito della manifestazione e agli ingressi. In caso di contrasto prevale la disposizione più restrittiva a tutela della sicurezza.
5. Le disposizioni del Titolo III, del Titolo IV e degli articoli 9 e 14 si applicano a chiunque si trovi nel Quartiere, ivi compresi espositori, allestitori, fornitori e personale di servizio, fermo restando quanto specificamente disciplinato dal regolamento generale di manifestazione e dal regolamento espositori, che per tali soggetti prevalgono in caso di contrasto.
6. L'accesso, la circolazione e la sosta nelle aree di parcheggio sono disciplinati, oltre che dall'art. 15 del presente Regolamento, dallo specifico regolamento dei parcheggi esposto presso le relative aree.

Art. 2 — Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Visitatore**: chiunque acceda al Quartiere in occasione di una manifestazione con un titolo di ingresso, a titolo oneroso o gratuito, e non sia espositore, allestitore, fornitore o personale di servizio.
- b) **Consumatore**: il visitatore che accede al Quartiere per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
- c) **Manifestazione aperta al pubblico**: evento al quale può accedere qualsiasi persona munita di titolo di ingresso, senza requisiti professionali.
- d) **Manifestazione per operatori**: evento riservato a soggetti che esercitano un'attività professionale o imprenditoriale nel settore merceologico della manifestazione, ammessi previo accreditamento.
- e) **Organizzatore**: l'Ente o il soggetto terzo che organizza la manifestazione e ne definisce le regole specifiche di accesso.

- f) **Titolo di ingresso:** biglietto, invito, coupon, accredito o badge, in forma cartacea o digitale, che legittima l'accesso alla manifestazione.
- g) **Cane di assistenza:** il cane guida per persone cieche o ipovedenti ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n. 37 e successive modificazioni, nonché il cane addestrato all'assistenza di persone con disabilità fisica, sensoriale o psichica o affette da patologie che richiedano il supporto dell'animale, ivi compresi i cani di allerta medica.

Art. 3 — Accettazione del Regolamento

1. L'acquisto o il ritiro di un titolo di ingresso e, in ogni caso, l'accesso al Quartiere comportano la conoscenza e l'accettazione integrale del presente Regolamento, del regolamento specifico della manifestazione e delle indicazioni impartite dal personale dell'Ente e dell'Organizzatore.
2. Nel caso di acquisto o registrazione online del titolo di ingresso da parte di un consumatore, il flusso di acquisto prevede la distinta e specifica approvazione delle clausole di cui agli articoli 4, comma 4, 5, comma 3, 13, 15, 23 e 24, mediante selezione autonoma rispetto all'accettazione generale del Regolamento.
3. Il Regolamento è pubblicato sul sito www.bergamofiera.it, è disponibile presso le casse e i punti informativi ed è richiamato mediante cartellonistica agli ingressi.

Titolo II — Accesso al Quartiere

Art. 4 — Titoli di ingresso

1. L'accesso al Quartiere durante le manifestazioni è consentito esclusivamente ai possessori di un titolo di ingresso valido, da esibire su richiesta al personale addetto per tutta la durata della permanenza.
2. Il titolo di ingresso è personale e, salvo diversa indicazione dell'Organizzatore, non cedibile. Il titolo nominativo o il badge non può essere ceduto, prestato, duplicato o alterato; l'uso improprio comporta il ritiro del titolo e l'allontanamento dal Quartiere, fatte salve ulteriori azioni.
3. Il titolo di ingresso, anche gratuito, deve essere ottenuto secondo le modalità indicate dall'Organizzatore (acquisto online, registrazione, ritiro in cassa). L'Organizzatore può prevedere la prenotazione online obbligatoria, anche per eventi a ingresso gratuito, per motivi di sicurezza e gestione dei flussi.
4. Il titolo di ingresso non è rimborsabile, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 3, 17, comma 2, e 23, comma 3, e salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di vendita della singola manifestazione.
5. Il titolo consente l'uscita, ma non il rientro, che può essere concesso solo se espressamente previsto dall'Organizzatore e secondo le modalità indicate agli ingressi.
6. Il visitatore che si allontani dal Quartiere senza titolo che consenta il rientro, o che non sia in grado di esibire il titolo su richiesta, potrà essere invitato a lasciare il Quartiere o a munirsi di nuovo titolo.

Art. 5 — Manifestazioni aperte al pubblico

1. Alle manifestazioni aperte al pubblico può accedere chiunque sia munito di titolo di ingresso, nel rispetto delle disposizioni sui minori di cui all'art. 7 e degli eventuali limiti di età stabiliti dall'Organizzatore per singoli eventi o aree.
2. L'Organizzatore può prevedere categorie di ingresso ridotto o gratuito (bambini, persone con disabilità e accompagnatori, gruppi, convenzioni), riservandosi di verificare il possesso dei requisiti mediante documento.
3. Quando la capienza massima del Quartiere o del singolo padiglione è raggiunta, l'Ente può sospendere temporaneamente gli ingressi, anche a visitatori muniti di titolo. Il visitatore è tenuto ad attendere nelle aree indicate. Ove la sospensione si protragga fino a impedire per l'intera giornata l'accesso al visitatore munito di titolo valido, questi ha diritto, a propria scelta, al rimborso del prezzo del titolo o alla sua validità per altra

giornata della medesima manifestazione. È esclusa ogni ulteriore pretesa indennitaria, salvo il caso di dolo o colpa grave.

4. Nelle manifestazioni con vendita al pubblico, i rapporti di compravendita si instaurano esclusivamente tra visitatore ed espositore; l'Ente non è parte di tali rapporti e non risponde della qualità, conformità o consegna dei beni acquistati.

Art. 6 — Manifestazioni riservate agli operatori

1. Alle manifestazioni per operatori possono accedere esclusivamente i soggetti che esercitano un'attività professionale attinente al settore della manifestazione: imprenditori, professionisti, dipendenti e collaboratori di imprese del settore, buyer, rivenditori, tecnici, rappresentanti di enti e associazioni di categoria, stampa accreditata.
2. L'accesso è subordinato all'accreditamento, da effettuarsi online prima della manifestazione o in loco presso gli appositi sportelli, mediante compilazione del modulo di registrazione e presentazione di idonea documentazione comprovante la qualifica professionale, quale a titolo esemplificativo: visura camerale, partita IVA, biglietto da visita aziendale, tesserino professionale, lettera dell'azienda su carta intestata, attestato di iscrizione ad albo o associazione di categoria.
3. L'Organizzatore verifica la sussistenza dei requisiti e può negare l'accreditamento, o revocarlo in qualsiasi momento, a chi non dimostri la qualifica dichiarata, dandone comunicazione scritta all'interessato con indicazione dei motivi. Il diniego o la revoca non danno diritto ad alcun indennizzo, fermo il rimborso del corrispettivo eventualmente versato per l'accredito.
4. Il badge operatore è strettamente nominativo, deve essere indossato in modo visibile per tutta la permanenza e non può essere ceduto a terzi. La cessione del badge comporta il ritiro dello stesso e l'allontanamento di cedente e cessionario.
5. Il visitatore operatore dichiara, al momento dell'accreditamento, la veridicità dei dati forniti e assume ogni responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci.
6. Alle manifestazioni per operatori non è ammesso il pubblico generico. Gli accompagnatori privi di qualifica professionale non sono ammessi, salvo diversa e specifica previsione dell'Organizzatore.
7. Salvo diversa disposizione dell'Organizzatore, alle manifestazioni per operatori non sono ammessi i minori di 18 anni, in quanto ambiente professionale in cui possono essere presenti macchinari in funzione, prodotti e attività non idonei ai minori. Eventuali deroghe (ad esempio per studenti di istituti tecnici e professionali del settore) sono disciplinate dall'Organizzatore ai sensi dell'art. 7, comma 5.
8. L'Organizzatore può prevedere giornate o fasce orarie miste, in cui la manifestazione è aperta anche al pubblico generico; in tali casi si applicano anche le disposizioni dell'art. 5.

Art. 7 — Minori e scolaresche

1. Nelle manifestazioni aperte al pubblico, i minori di 14 anni possono accedere al Quartiere solo se accompagnati da un adulto che ne assuma la vigilanza per l'intera durata della visita. L'Organizzatore può richiedere all'esercente la responsabilità genitoriale la sottoscrizione di una dichiarazione di assunzione di vigilanza. Tale dichiarazione non produce alcun effetto di esonero o limitazione della responsabilità dell'Ente e dell'Organizzatore.
2. I minori tra 14 e 18 anni possono accedere non accompagnati alle manifestazioni aperte al pubblico, salvo diversa e più restrittiva indicazione dell'Organizzatore, e devono comunque essere muniti di titolo di ingresso.
3. Gli adulti accompagnatori sono responsabili del comportamento dei minori affidati e dei danni da essi eventualmente causati. È vietato lasciare minori incustoditi in qualsiasi area del Quartiere.

4. Passeggini e carrozzine sono ammessi; nelle aree particolarmente affollate il personale può indicare percorsi dedicati.
5. Le visite di scolaresche e gruppi organizzati sono ammesse solo se preventivamente accreditate presso l'Organizzatore, nelle giornate e negli orari da questo indicati, con la presenza di un numero adeguato di accompagnatori adulti responsabili del gruppo, secondo i rapporti previsti dalla normativa scolastica.

Art. 8 — Persone con disabilità e accessibilità

1. Il Quartiere è accessibile alle persone con disabilità motoria. Sono disponibili posti auto riservati nei parcheggi, servizi igienici attrezzati e percorsi privi di barriere architettoniche; informazioni aggiornate sono fornite dai punti informativi e sul sito dell'Ente.
2. Le persone con disabilità hanno accesso prioritario agli ingressi. L'Organizzatore può prevedere l'ingresso gratuito per l'accompagnatore della persona con disabilità che ne abbia necessità, previa esibizione di idonea certificazione.
3. L'accesso con cane di assistenza è sempre garantito, in tutte le aree del Quartiere aperte al pubblico e in ogni manifestazione, secondo quanto previsto all'art. 18.
4. Eventuali esigenze particolari possono essere segnalate all'Ente all'indirizzo info@promoberg.it, preferibilmente con almeno tre giorni di anticipo, per consentire la predisposizione dell'assistenza necessaria.

Art. 9 — Orari, controlli agli ingressi e oggetti non ammessi

1. Gli orari di apertura al pubblico sono stabiliti dall'Organizzatore per ciascuna manifestazione. Il visitatore è tenuto a lasciare i padiglioni entro l'orario di chiusura e a lasciare il Quartiere, compresi i parcheggi, entro il termine indicato dal personale.
2. Per motivi di sicurezza, agli ingressi possono essere effettuati, da personale abilitato ai sensi della normativa in materia di servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, controlli mediante metal detector e ispezione visiva di borse, zaini e contenitori, previo consenso dell'interessato. Il personale dell'Ente, dell'Organizzatore e della vigilanza non può in alcun caso procedere a perquisizione personale, riservata alle Forze dell'Ordine. Il rifiuto di sottoporsi ai controlli comporta il diniego di accesso al Quartiere. L'accesso può essere altresì negato a chi tenga condotte obiettivamente idonee a pregiudicare la sicurezza o il regolare svolgimento della manifestazione.
3. È vietato introdurre nel Quartiere:
 - a) armi di qualsiasi tipo, anche se legalmente detenute, oggetti contundenti, taglienti o appuntiti, spray urticanti;
 - b) materiali esplosivi, infiammabili, fuochi d'artificio, fumogeni, bombole di gas, urticanti, proiettili;
 - c) sostanze stupefacenti e sostanze pericolose;
 - d) bevande in contenitori di vetro o lattine, salvo quanto acquistato presso i punti di ristorazione interni;
 - e) caschi da moto, che devono essere lasciati nei mezzi o negli appositi depositi ove previsti;
 - f) bagagli, valigie e contenitori di grandi dimensioni, salvo deposito al guardaroba ove attivo;
 - g) droni e aeromobili a pilotaggio remoto, salvo autorizzazione scritta dell'Ente;
 - h) biciclette, monopattini, pattini, skateboard e altri mezzi di locomozione personale, fatti salvi gli ausili per persone con disabilità;
 - i) strumenti sonori (megafoni, trombe, impianti di amplificazione), striscioni, bandiere con aste e materiale pubblicitario o propagandistico non autorizzato;
 - j) animali, salvo quanto previsto al Titolo IV.
4. L'Ente e l'Organizzatore possono integrare l'elenco degli oggetti non ammessi in relazione alla specifica manifestazione, dandone comunicazione agli ingressi.

Titolo III — Permanenza e comportamento nel Quartiere

Art. 10 — Norme generali di comportamento

1. Il visitatore è tenuto a comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti degli altri visitatori, degli espositori, del personale e delle strutture, evitando comportamenti che possano turbare il regolare svolgimento della manifestazione o arrecare pericolo, disturbo o molestia.
2. Il visitatore deve attenersi alle indicazioni del personale dell'Ente, dell'Organizzatore, del servizio di vigilanza e delle Forze dell'Ordine, alla segnaletica e ai messaggi diffusi tramite gli impianti di comunicazione.
3. È vietato accedere alle aree non aperte al pubblico: uffici, locali tecnici, magazzini, aree di carico e scarico, aree di cantiere, spazi riservati a espositori e organizzazione, nonché agli stand al di fuori degli orari di apertura o senza il consenso dell'espositore.
4. Il visitatore è tenuto a rispettare i percorsi pedonali segnalati, a non ostruire corridoi, uscite, vie di fuga e presidi antincendio, e a non sedersi o sostare in luoghi non destinati a tale uso.
5. Il visitatore deve mantenere un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto. In particolare nelle manifestazioni per operatori, l'Organizzatore può richiedere un abbigliamento consono all'ambiente professionale.

Art. 11 — Divieti

1. All'interno del Quartiere è vietato:
 - a) fumare all'interno dei padiglioni, della galleria, del centro congressi e di ogni altro locale chiuso, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; è del pari vietato, quale disposizione regolamentare dell'Ente, l'utilizzo di sigarette elettroniche e di dispositivi a tabacco riscaldato nei medesimi locali. Il fumo è consentito esclusivamente nelle aree esterne appositamente segnalate;
 - b) svolgere attività di vendita, promozione, raccolta fondi, raccolta firme, sondaggi, volantaggio o distribuzione di materiale di qualsiasi natura senza autorizzazione scritta dell'Ente e dell'Organizzatore;
 - c) esporre cartelli, striscioni o indossare abbigliamento con messaggi promozionali di aziende non espositrici, o svolgere qualsiasi forma di pubblicità in concorrenza con gli espositori;
 - d) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e imbrattare o danneggiare strutture, allestimenti e beni esposti;
 - e) manomettere impianti, presidi antincendio, dispositivi di sicurezza, segnaletica e attrezzature di servizio;
 - f) utilizzare mezzi di locomozione personale (biciclette, monopattini, pattini, skateboard, hoverboard e simili) nelle aree pedonali, fatti salvi gli ausili per persone con disabilità;
 - g) introdurre e consumare alimenti e bevande all'interno degli stand, salvo consenso dell'espositore, e consumare bevande alcoliche introdotte dall'esterno;
 - h) accedere al Quartiere in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta a sostanze stupefacenti;
 - i) utilizzare apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o arrecare disturbo con rumori;
 - j) compiere atti di violenza, minaccia, molestia, discriminazione o comunque contrari al decoro e all'ordine pubblico;
 - k) utilizzare i nomi, i marchi e i loghi dell'Ente e delle manifestazioni senza autorizzazione;
 - l) far volare droni o aeromobili a pilotaggio remoto;
 - m) introdurre animali, salvo quanto previsto al Titolo IV.
2. L'Ente si riserva di segnalare alle Autorità competenti i comportamenti che costituiscano illecito.

Art. 12 — Fotografie e riprese audiovisive

1. Il visitatore può effettuare fotografie e riprese per uso strettamente personale e non commerciale, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. È vietato fotografare o riprendere stand, prodotti, campionari, allestimenti e materiali esposti senza il consenso dell'espositore interessato. Gli espositori hanno diritto di vietare qualsiasi ripresa del proprio stand e dei propri prodotti; il visitatore è tenuto a rispettare tale volontà, anche se espressa mediante cartelli.
3. È vietato fotografare o riprendere in primo piano altri visitatori, espositori e personale senza il loro consenso.
4. Nelle manifestazioni per operatori, in ragione della natura riservata di prodotti, prototipi e novità commerciali, l'Organizzatore può vietare in via generale ogni ripresa fotografica e audiovisiva, comprese quelle effettuate mediante telefoni cellulari, dandone comunicazione agli ingressi.
5. Riprese fotografiche e audiovisive a fini professionali, giornalistici, commerciali o comunque destinate alla diffusione pubblica sono consentite esclusivamente ai soggetti accreditati dall'Ente o dall'Organizzatore, muniti di apposito pass, e nel rispetto delle condizioni di accreditamento.
6. Il visitatore sorpreso a effettuare riprese non autorizzate è invitato a cessare e, in caso di rifiuto, può essere accompagnato all'uscita, fatte salve le azioni a tutela degli espositori e dell'Ente. Il personale dell'Ente, dell'Organizzatore e della vigilanza non può ispezionare, trattenere o manomettere il dispositivo del visitatore, né imporre la cancellazione del materiale, restando ogni ulteriore accertamento riservato all'Autorità competente.

Art. 13 — Bagagli, guardaroba e oggetti smarriti

1. Ove attivo, il servizio di guardaroba e deposito è disciplinato dalle condizioni esposte presso il servizio stesso. L'Ente non assume responsabilità per beni lasciati incustoditi o depositati al di fuori del servizio di guardaroba, né per denaro, oggetti di valore e dispositivi elettronici contenuti nei bagagli depositati, salvo i casi di dolo o colpa grave.
2. Il visitatore è tenuto a custodire i propri effetti personali. L'Ente non risponde di furti, smarrimenti o danneggiamenti subiti dai visitatori all'interno del Quartiere e dei parcheggi, salvo i casi di dolo o colpa grave e salvo quanto previsto dagli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile.
3. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati al punto informativo o all'ufficio indicato dall'Ente, che li custodisce per il periodo previsto dalla normativa sulle cose ritrovate, prima della consegna all'Autorità comunale o della distruzione.

Art. 14 — Sicurezza, emergenze e primo soccorso

1. Il Quartiere è dotato di un piano di emergenza ed evacuazione. In caso di emergenza il visitatore deve mantenere la calma, seguire le istruzioni del personale addetto e gli annunci diffusi dagli impianti, dirigersi verso le uscite di sicurezza indicate dalla segnaletica senza correre e senza utilizzare gli ascensori, e raggiungere i punti di raccolta esterni. Si invita a consultare il piano di emergenza esposto nelle aree comuni.
2. È vietato azionare i dispositivi di allarme in assenza di effettiva emergenza.
3. Durante le manifestazioni è attivo un servizio di primo soccorso presso il presidio indicato dalla segnaletica. Chiunque assista a un malore o a un incidente è tenuto a informare immediatamente il personale più vicino.
4. Il visitatore che nota situazioni di pericolo, oggetti abbandonati o comportamenti sospetti è invitato a segnalarli al personale di vigilanza o al punto informativo.
5. Il visitatore è tenuto a osservare le misure igienico-sanitarie eventualmente disposte dalle Autorità o dall'Ente in relazione a situazioni di emergenza sanitaria.

6. Gli infortuni occorsi a visitatori, gli episodi di aggressione da parte di animali e i provvedimenti di allontanamento sono annotati a cura dell'Ente in apposito registro e formano oggetto di flusso informativo periodico all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 15 — Aree esterne, parcheggi e viabilità

1. Nelle aree esterne e nei parcheggi del Quartiere vigono le norme del Codice della Strada. I veicoli devono procedere a passo d'uomo, rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale e sostare esclusivamente negli spazi delimitati.
2. L'accesso ai parcheggi è regolato dagli impianti automatizzati, dalle tariffe esposte agli ingressi e dallo specifico regolamento esposto presso le aree di sosta. Il rapporto ha ad oggetto la sola concessione dello spazio di sosta e non comporta obbligo di custodia del veicolo e di quanto in esso contenuto; l'Ente risponde nei limiti di legge e comunque nei casi di dolo o colpa grave.
3. È vietato sostare nelle corsie di emergenza, davanti alle uscite di sicurezza, negli spazi riservati alle persone con disabilità senza il relativo contrassegno e nelle aree riservate a espositori, servizi e mezzi di soccorso. I veicoli in sosta vietata o di intralcio possono essere rimossi a spese del proprietario.
4. Nelle aree esterne è vietato campeggiare, pernottare nei veicoli, accendere fuochi o barbecue, salvo aree e manifestazioni per le quali l'Organizzatore lo abbia espressamente autorizzato.
5. I parcheggi devono essere liberati entro il termine indicato dal personale dopo la chiusura giornaliera della manifestazione.

Art. 16 — Ristorazione e consumo di alimenti

1. Il consumo di alimenti e bevande è consentito nelle aree di ristorazione e negli spazi appositamente attrezzati. Nei padiglioni e nella galleria il consumo è ammesso solo se compatibile con la natura della manifestazione e con il decoro, evitando di arrecare disturbo o sporcare.
2. La somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni è vietata. Il personale dei punti di ristorazione può richiedere l'esibizione di un documento di identità.
3. Le degustazioni e somministrazioni offerte dagli espositori sono effettuate sotto la loro esclusiva responsabilità.

Titolo IV — Accesso con cani e altri animali

Art. 17 — Principio generale

1. L'accesso al Quartiere con cani al seguito è consentito ai visitatori, alle condizioni stabilite dal presente Titolo, purché il cane non superi il peso di [50] kg o l'altezza di [60] cm al garrese e non manifesti comportamenti aggressivi o reattivi verso persone o altri animali. Non trovano applicazione limitazioni fondate sulla razza dell'animale, non essendo prevista dalla normativa vigente alcuna classificazione di razze canine a rischio di maggiore aggressività; la valutazione è rimessa esclusivamente al comportamento in concreto tenuto dall'animale e alla sua corretta conduzione.
2. In caso di afflusso di pubblico particolarmente elevato o di presenza di un numero importante di bambini, a tutela dell'incolumità dell'animale e del pubblico, l'Ente ha facoltà di non consentire l'ingresso dei cani in fiera, anche temporaneamente e per singole giornate o fasce orarie. Ove la sospensione sia disposta successivamente all'acquisto del titolo di ingresso, il visitatore può a propria scelta accedere senza l'animale ovvero ottenere il rimborso del prezzo del titolo; è esclusa ogni ulteriore pretesa indennitaria, salvo il caso di dolo o colpa grave.
3. L'Organizzatore può, per la singola manifestazione e in ragione delle merceologie esposte o della natura professionale dell'evento, escludere l'accesso dei cani o limitarlo a determinate aree, giornate o dimensioni dell'animale, dandone comunicazione sul sito della manifestazione e agli ingressi.

4. Nelle manifestazioni riservate agli operatori l'accesso con cani al seguito è di norma escluso, salvo manifestazioni del settore cinofilo o diversa indicazione dell'Organizzatore.
5. Hanno in ogni caso libero accesso, indipendentemente dalla taglia e dall'affluenza, i cani di assistenza di cui all'art. 18 e le unità cinofile delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nell'esercizio delle loro funzioni.
6. Non è ammesso l'ingresso di animali diversi dal cane (gatti, conigli, roditori, uccelli, rettili e altri), anche se trasportati in borse o trasportini, salvo gli animali che costituiscono oggetto della manifestazione ai sensi dell'art. 21.

Art. 18 — Cani di assistenza

1. I cani guida al servizio di persone cieche o ipovedenti hanno libero accesso a tutte le aree del Quartiere aperte al pubblico, in qualsiasi manifestazione, ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n. 37 e successive modificazioni. Non può essere richiesta alcuna documentazione o attestazione quale condizione di accesso del cane guida, né può essere richiesto alcun corrispettivo per l'animale: la richiesta costituirebbe ostacolo all'esercizio del diritto, sanzionato dalla medesima legge.
2. Sono altresì ammessi, in ogni manifestazione, i cani di assistenza addestrati al supporto di persone con disabilità motoria, uditiva, psichica o affette da patologie che richiedano il supporto dell'animale, quali i cani di allerta medica, riconoscibili dalla pettorina o dal contrassegno identificativo. In assenza, allo stato, di una disciplina nazionale attuativa in materia di riconoscimento dei cani di assistenza diversi dal cane guida, è sufficiente una dichiarazione dell'interessato circa la funzione di assistenza svolta dall'animale; l'Ente si conformerà ai criteri di riconoscimento introdotti dai provvedimenti attuativi non appena adottati.
3. Ai cani di assistenza non si applicano le limitazioni di cui all'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4, né le esclusioni per area di cui all'art. 20, comma 5, né la facoltà dell'espositore di cui all'art. 20, comma 4. Il cane di assistenza è ammesso in tutte le aree del Quartiere aperte al pubblico, comprese le aree di ristorazione e degustazione, le sale convegni e il centro congressi.
4. Il cane di assistenza è condotto al guinzaglio o all'imbracatura da lavoro ed è esente dall'obbligo di indossare la museruola, fermo l'obbligo di averla al seguito; l'applicazione della museruola può essere richiesta soltanto in presenza di un rischio concreto e attuale per l'incolumità di persone o animali. Restano ferme le norme di conduzione responsabile e di igiene di cui all'art. 20, comma 3.
5. La persona con cane di assistenza può segnalare la propria presenza al personale degli ingressi, che fornirà indicazioni sulle aree esterne utilizzabili per le esigenze fisiologiche dell'animale.

Art. 19 — Requisiti del conduttore e del cane

1. Il conduttore, a qualsiasi titolo conduca il cane, deve aver compiuto la maggiore età. Non è consentito affidare la conduzione del cane a minori o a persone non in grado di controllarlo.
2. Il cane deve essere identificato con microchip e iscritto all'anagrafe degli animali d'affezione, in buono stato di salute, con le vaccinazioni previste in regola e privo di parassiti. Il conduttore deve essere in grado di esibire, su richiesta del personale, il documento di iscrizione all'anagrafe o il libretto sanitario.
3. Non sono ammessi cani con patologie infettive o contagiose, ferite aperte o in evidente stato di malessere, femmine in periodo di calore e cuccioli di età inferiore ai quattro mesi.
4. Ciascun visitatore può condurre di norma un solo cane. L'Organizzatore può ammettere un numero maggiore per cani di piccola taglia o per manifestazioni dedicate al mondo cinofilo.
5. L'Organizzatore ha facoltà di richiedere la registrazione del cane all'ingresso, con rilascio di un contrassegno identificativo da apporre al collare o al guinzaglio, e può riservare ai cani ingressi dedicati.

6. Il personale degli ingressi può negare l'accesso al cane che non risponda ai requisiti del presente articolo o dell'art. 17, comma 1, senza che ciò dia diritto a rimborso. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani di assistenza, per i quali vale quanto previsto all'art. 18.

Art. 20 — Norme di conduzione, aree interdette e responsabilità

1. Il conduttore, a qualsiasi titolo, deve condurre il cane con guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri, in conformità all'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e successive proroghe; non sono ammessi guinzagli estensibili in posizione sbloccata. L'Ente verifica periodicamente la vigenza del provvedimento e ne aggiorna il richiamo.
2. Il conduttore deve avere al seguito la museruola, rigida o morbida, che deve essere applicata al cane a richiesta dell'Ente, dell'Organizzatore o del personale di vigilanza, in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.
3. Il conduttore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per fronteggiare ogni possibile inconveniente procurato dall'animale e deve aver cura che il cane non sporchi, non rechi disturbo e non provochi danno alcuno. In particolare deve:
 - a) mantenere il controllo costante del cane e non lasciarlo incustodito o legato in alcuna area del Quartiere, né all'esterno degli stand o dei punti di ristorazione, né all'interno di veicoli in sosta nei parcheggi;
 - b) dotarsi di apposito kit di pulizia (sacchetti, acqua e prodotti idonei) e provvedere all'immediata pulizia di eventuali deiezioni lasciate dall'animale, utilizzando per le esigenze fisiologiche le aree esterne indicate dal personale;
 - c) evitare che il cane abbaia in modo continuo, salti addosso a persone, si avvicini ad alimenti esposti o a merci, danneggi allestimenti e prodotti, o salga su sedute, tavoli, arredi e allestimenti;
 - d) rispettare le distanze e la tranquillità degli altri visitatori, in particolare bambini e persone che manifestino timore verso i cani;
 - e) garantire al cane acqua e riposo adeguati, utilizzando le eventuali aree di sosta predisposte dall'Organizzatore.
4. L'espositore ha diritto di chiedere al conduttore di allontanare il cane dal proprio stand, anche mediante apposito cartello di divieto. Il conduttore è tenuto a rispettare immediatamente tale richiesta. La presente disposizione non si applica ai cani di assistenza di cui all'art. 18.
5. Salvo diversa e motivata previsione dell'Organizzatore, l'accesso con cani è escluso nelle aree di preparazione, somministrazione e degustazione di alimenti, nelle aree con presenza di altri animali esposti, nelle aree con macchinari in funzione o dimostrazioni tecniche, nelle sale convegni e nel centro congressi, e in ogni altra area in cui la presenza di cani sia vietata da norme igienico-sanitarie. Sono in ogni caso fatti salvi i cani di assistenza, ai sensi dell'art. 18, comma 3.
6. Nei periodi di elevate temperature l'Ente e l'Organizzatore, a tutela del benessere animale, possono sospendere l'accesso con cani; è in ogni caso vietato lasciare cani all'interno di veicoli in sosta nei parcheggi del Quartiere.
7. Il conduttore è responsabile, sia civilmente ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile sia penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale, ivi compresi allestimenti e merci esposte, ed è tenuto a tenere indenne l'Ente e l'Organizzatore da ogni richiesta risarcitoria di terzi conseguente al fatto del proprio animale. Si raccomanda al conduttore il possesso di una polizza di responsabilità civile che copra i danni cagionati dal cane; l'Organizzatore può renderla obbligatoria per la singola manifestazione.
8. In caso di morso o aggressione, il conduttore è tenuto a fermarsi, prestare assistenza, fornire i propri dati e quelli del cane al personale di vigilanza e collaborare alle procedure sanitarie previste dalla normativa vigente.
9. In caso di inosservanza di una delle norme del presente Titolo, l'Ente e l'Organizzatore hanno facoltà di allontanare dal Quartiere il cane e il suo conduttore, con ritiro del titolo di ingresso e senza diritto a rimborso, fatte salve le ulteriori azioni a tutela dell'Ente, degli espositori e dei terzi.

Art. 21 — Animali oggetto della manifestazione

1. Gli animali che costituiscono oggetto della manifestazione (esposizioni zootecniche, rassegne cinofile e feline, mostre di animali da compagnia, dimostrazioni e simili) sono disciplinati dal regolamento tecnico della manifestazione e dalla normativa veterinaria e di benessere animale applicabile; il loro ingresso è consentito esclusivamente agli espositori accreditati attraverso gli accessi e negli orari a ciò dedicati, e non rientra nell'ambito del presente Titolo.
2. Nelle manifestazioni con animali esposti, il visitatore è tenuto a rispettare le distanze di sicurezza, a non toccare, alimentare o disturbare gli animali senza il consenso dell'espositore e a seguire le indicazioni del personale veterinario e dell'Organizzatore.
3. Nelle manifestazioni di cui al comma 2 l'accesso con cani al seguito è di norma escluso, salvo diversa indicazione dell'Organizzatore. È in ogni caso escluso l'accesso di cani nelle aree in cui sono esposti animali in rassegna o in stabulazione. Restano fermi i cani di assistenza, nei limiti compatibili con le prescrizioni veterinarie applicabili.

Titolo V — Responsabilità, sanzioni e disposizioni finali

Art. 22 — Responsabilità del visitatore

1. Il visitatore è responsabile dei danni a persone, animali, strutture, allestimenti, beni esposti e cose in genere causati dal proprio comportamento, da quello dei minori a lui affidati e degli animali da lui condotti, ed è tenuto al relativo risarcimento nei confronti dell'Ente, dell'Organizzatore, degli espositori e dei terzi danneggiati.
2. Il visitatore accede al Quartiere e utilizza le strutture e i servizi, ivi compresi parcheggi, scale mobili, ascensori e aree esterne, con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Art. 23 — Responsabilità dell'Ente e dell'Organizzatore

1. L'Ente e l'Organizzatore rispondono nei confronti del visitatore secondo le norme di legge, ivi compresi gli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile. Essi non rispondono di furti, smarrimenti e danneggiamenti di beni dei visitatori lasciati incustoditi, dei danni derivanti da fatto di terzi, di espositori o di altri visitatori, né dei danni conseguenti all'inosservanza del presente Regolamento o all'imprudenza del visitatore.
2. Nessuna disposizione del presente Regolamento limita o esclude la responsabilità dell'Ente e dell'Organizzatore per dolo o colpa grave, né la responsabilità per morte o lesioni personali cagionate al visitatore, ai sensi dell'art. 1229 del Codice Civile e degli articoli 33 e 36 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
3. L'Ente e l'Organizzatore non rispondono della qualità, conformità, sicurezza e consegna dei prodotti acquistati presso gli espositori, né dei contenuti di convegni, dimostrazioni e materiale informativo diffuso dagli espositori.
4. L'Organizzatore si riserva di modificare date, orari, programma e disposizione degli spazi, nonché di annullare o sospendere la manifestazione per cause di forza maggiore, ordine pubblico, sicurezza o provvedimenti dell'Autorità. In caso di annullamento della manifestazione il visitatore ha diritto al rimborso integrale del prezzo del titolo di ingresso, ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile. In caso di rinvio, il titolo conserva validità per le nuove date, fermo restando il diritto del visitatore di chiederne il rimborso. È esclusa ogni ulteriore pretesa indennitaria, salvo il caso di dolo o colpa grave.

Art. 24 — Allontanamento e ritiro del titolo di ingresso

1. L'Ente e l'Organizzatore, anche tramite il personale di vigilanza incaricato, si riservano la facoltà di negare l'accesso al Quartiere o di allontanare in qualsiasi momento il visitatore che violi il presente Regolamento, le disposizioni della manifestazione o le indicazioni del personale, che tenga comportamenti pericolosi, molesti o contrari al decoro, o che rifiuti di sottoporsi ai controlli di sicurezza.

2. L'allontanamento comporta il ritiro del titolo di ingresso, senza diritto a rimborso.
3. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione, l'Ente può disporre il diniego di accesso alle successive manifestazioni per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, con provvedimento scritto e motivato comunicato all'interessato, il quale può far pervenire proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. I dati personali trattati a tale fine sono conservati per la sola durata della misura, secondo l'informativa di cui all'art. 25.
4. Restano ferme le azioni risarcitorie e la segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 25 — Trattamento dei dati personali e videosorveglianza

1. I dati personali dei visitatori raccolti in occasione dell'acquisto del titolo di ingresso, della registrazione e dell'accreditamento sono trattati dall'Ente e dall'Organizzatore nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, secondo le informative rese disponibili al momento della raccolta e pubblicate sul sito www.bergamofiera.it.
2. Ove l'Ente e l'Organizzatore determinino congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, essi operano quali contitolari ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679; il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità è messo a disposizione degli interessati unitamente all'informativa.
3. Il Quartiere è dotato di impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza delle persone e tutela del patrimonio. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a [10] giorni, decorso il quale sono automaticamente cancellate, salva la conservazione per un tempo superiore in caso di richiesta dell'Autorità o di necessità di accertamento di fatti specifici. L'impianto è segnalato mediante informativa di primo livello conforme al modello delle Linee guida EDPB 3/2019; ove il trattamento riguardi anche i lavoratori, restano fermi gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Nelle manifestazioni per operatori, i dati di accreditamento possono essere comunicati agli espositori nei limiti e con le modalità indicate nell'informativa specifica, anche mediante lettura del badge presso gli stand; la lettura del badge avviene esclusivamente previo consenso del visitatore, manifestato di volta in volta, e l'espositore che riceve i dati opera quale autonomo titolare del trattamento.
5. L'Ente ha designato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile all'indirizzo [\[dpo@promoberg.it\]](mailto:dpo@promoberg.it).

Art. 26 — Riprese fotografiche e audiovisive a fini promozionali

1. Durante le manifestazioni l'Ente e l'Organizzatore, tramite personale incaricato e riconoscibile, effettuano riprese fotografiche e audiovisive di carattere generale e d'insieme per documentare e promuovere la manifestazione sui propri siti, canali social, materiali informativi e mezzi di comunicazione.
2. Le riprese che ritraggano un visitatore in primo piano o comunque in modo individualmente riconoscibile, destinate a finalità promozionali o commerciali, sono effettuate esclusivamente previo consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, raccolto mediante apposita liberatoria.
3. Le riprese che ritraggano minori in modo riconoscibile sono effettuate esclusivamente previo consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. Il visitatore che non desideri comparire nelle riprese d'insieme può comunicarlo direttamente all'operatore o al punto informativo. Le immagini non sono in alcun caso utilizzate in contesti che possano ledere la dignità della persona.

Art. 27 — Disposizioni finali

1. L'Ente si riserva di modificare o integrare il presente Regolamento in qualsiasi momento. La versione aggiornata è pubblicata sul sito www.bergamofiera.it, con indicazione del numero di versione e della data di entrata in vigore, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge, i regolamenti comunali del Comune di Bergamo e i provvedimenti delle Autorità competenti.
3. Il presente Regolamento costituisce presidio del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed è coordinato con il piano di emergenza, con il documento di valutazione dei rischi e con le prescrizioni della licenza di cui all'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
4. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole disposizioni del presente Regolamento non pregiudica la validità ed efficacia delle restanti disposizioni.
5. Il presente Regolamento è redatto in lingua italiana; eventuali traduzioni hanno valore meramente informativo e in caso di contrasto prevale il testo italiano.
6. Per ogni controversia relativa all'applicazione del presente Regolamento è competente il Foro di Bergamo. Nei confronti del visitatore che riveste la qualità di consumatore è esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del medesimo, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
7. Segnalazioni, richieste di informazioni e reclami possono essere inviati a Promoberg S.r.l., via Lunga s.n., 24125 Bergamo, telefono +39 035 3230911, e-mail info@promoberg.it.

Allegati — Schemi di sintesi

A — Manifestazioni aperte al pubblico e per operatori a confronto

Aspetto	Manifestazione aperta al pubblico	Manifestazione per operatori
Chi può accedere	Chiunque con titolo di ingresso valido	Solo operatori del settore con qualifica professionale verificata
Titolo di ingresso	Biglietto, invito o registrazione gratuita; personale	Badge nominativo rilasciato previo accreditamento; non cedibile
Documentazione	Documento d'identità solo per ridotti e gratuità	Prova della qualifica: visura, P. IVA, biglietto da visita, lettera aziendale, tesserino
Minori	Sotto i 14 anni solo accompagnati; 14–18 anche soli salvo diversa indicazione	Di norma esclusi i minori di 18 anni; deroghe per studenti di istituti del settore
Accompagnatori	Ammessi con titolo	Non ammessi se privi di qualifica, salvo previsione dell'Organizzatore
Foto e riprese	Uso personale; vietate su stand e prodotti senza consenso	Possibile divieto generale, anche con smartphone
Cani al seguito	Ammessi entro i limiti dimensionali di cui all'art. 17, comma 1, e in assenza di comportamenti aggressivi; nessuna limitazione di razza; conduttore maggiorenne, guinzaglio 1,50 m e museruola al seguito; sospendibili per forte afflusso, con rimborso del titolo	Di norma esclusi, salvo manifestazioni del settore cinofilo o indicazione dell'Organizzatore
Cani di assistenza	Sempre ammessi, in tutte le aree aperte al pubblico, comprese ristorazione e centro congressi; nessuna documentazione richiesta per il cane guida	Sempre ammessi, in tutte le aree aperte al pubblico
Acquisti	Vendita al pubblico consentita se prevista	Rapporti commerciali tra operatori; di norma nessuna vendita al dettaglio

B — Vademecum per chi viene in fiera con il cane

Chi può entrare — Cani entro i limiti di peso e altezza indicati all'art. 17, comma 1, che non manifestino comportamenti aggressivi o reattivi. Non sono previste limitazioni di razza. Il cane deve essere in salute, con microchip e vaccinazioni in regola; non sono ammesse femmine in calore né cuccioli sotto i quattro mesi. Il conduttore deve essere maggiorenne. Verificare sul sito della manifestazione eventuali limitazioni specifiche.

Cosa portare — Libretto sanitario o documento di iscrizione all'anagrafe canina, guinzaglio fisso da 1,50 m, museruola, kit di pulizia (sacchetti, acqua, prodotti idonei), acqua e ciotola.

Durante la visita — Guinzaglio corto sempre, museruola pronta e da applicare su richiesta del personale. Se un espositore chiede di allontanare il cane dallo stand, farlo subito. Niente aree ristorazione e degustazione, aree con animali esposti o in stabulazione, sale convegni. Mai lasciare il cane legato o incustodito, né in auto nel parcheggio. Raccogliere subito e pulire.

Cani di assistenza — Le limitazioni sopra indicate non si applicano ai cani guida e ai cani di assistenza, che accedono a tutte le aree aperte al pubblico, comprese ristorazione e centro congressi. Per il cane guida non è richiesta alcuna documentazione.

Da sapere — In caso di forte afflusso l'Ente può sospendere l'ingresso dei cani; in tal caso, se il titolo è già stato acquistato, si può accedere senza l'animale oppure ottenere il rimborso. Il conduttore risponde civilmente e penalmente di ogni danno causato dal cane; è consigliata una polizza RC.

Bergamo, lì 03/09/2026

Versione 2.0 — in vigore dal 03/09/2026

Prot. N. u1519/26

PROMOBERG S.r.l.

Sede Legale: Via Borgo Palazzo, 137 — 24125 Bergamo | Sede Operativa: c/o Fiera di Bergamo, Via Lunga snc — 24125 Bergamo
Registro Imprese di Bergamo — C.F. e P. IVA 01542150162 | REA Bergamo n. 291637 | Tel. +39 035 32.30.911 | www.bergamofiera.it |
info@promoberg.it | PEC amministrazione@pec.promoberg.it | Codice SDI: SUBM70N